



*Ministero del Lavoro,
della Salute
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e
Incentivi all'occupazione**

Divisione III

VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA

Tel 06.4683 4082 Fax 06.4683 5228

email: div03ammortizzatori@lavoro.gov.it



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 03/11/2009
Prot. 14 / 0022114**

Direzione Provinciale del lavoro
di Modena

P.zza Cittadella, 8

Modena

Fax 059/224946

e-mail: urp@dplmodena.it

e p.c.

Tutte le DRL e DPL

Loro sedi

Direzione Generale Attività Ispettiva

Direzione Generale Tutela
delle condizioni di lavoro

S E D E

OGGETTO: contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge 236/1993.

Si riscontra il quesito di codesta DPL posto con nota n. 14613 del 21/9/2009.

L'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 148/1993, convertito con legge n. 236/1993, così come recentemente modificato dall' art. 7-ter, comma 9, lettera d) della legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, prevede che alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che, "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo", stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.

In seguito al recente intervento del legislatore (art. 7 ter, comma 9, lettera d della legge n. 33/2009), con cui si è integrato il dettato originale del comma 5 dell'art. 5 della legge n. 236/1993, è dunque possibile stipulare contratti di solidarietà anche "al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo".

Con tale ultima disposizione, quindi, si è inteso estendere la platea dei possibili fruitori di tale strumento di ammortizzazione sociale, garantendo la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà anche ad imprese con meno di 16 dipendenti, fino ad ora escluse non potendo attivare la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991.

In tale caso, ovvero imprese o datori di lavoro con meno di 16 dipendenti, le aziende devono allegare all'istanza un accordo sindacale stipulato con le associazioni maggiormente rappresentative nel quale si evince il ricorso alla solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali.

Resta fermo l'obbligo di aprire la procedure di mobilità ex art. 24 della legge n. 223/1991 per le imprese che occupano più di quindici dipendenti.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


IL DIRETTORE GENERALE
Matilde Mancini

CT